

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Jean-Baptiste De La Salle - ONLUS”

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata “Jean-Baptiste De La Salle - ONLUS”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2

L'Associazione, ha sede legale in Bologna, via Zanardi n. 16 e sede operativa in Milano, via Parravicini n. 18.

FINALITA'

Art. 3

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel/i settore/i di formazione ed insegnamento per l'attività di agente assicurativo nella forma prevista dalle Leggi e Regolamenti vigenti e nella sua naturale evoluzione dettata dalle mutevoli condizioni di mercato, prestando specifica attenzione alle esigenze di gestione dei clienti di ciascun socio.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

Per le disposizioni attuative del presente Statuto si rimanda al Regolamento dell'Associazione.

DURATA

Art. 5

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

SOCI

Art. 6

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Pertanto, considerata la complessità di tali obiettivi e l'impegno necessario per la loro attuazione, la partecipazione non potrà essere temporanea.

Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo che esse disciplinano.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

Art. 8

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, ovvero si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino all'associazione danni materiali e/o di immagine. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata a/r al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti coloro i quali detengano lo status di socio al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% più uno dei soci, purché questi siano in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso il voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa a maggioranza semplice, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- eleggere i sostituti dei membri dimissionari del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante. Essa si costituisce in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 19

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione presso la sede dell'Associazione per i trenta giorni successivi all'approvazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di 9 a un massimo di 11 membri, compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo organo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo si segue la procedura normata dall'Art. 16 del Regolamento. All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Presidente, i Vice presidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l'importo delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario. Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente o, in loro assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le delibere del Consiglio sono verbalizzate sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare entro quindici giorni l'Assemblea straordinaria e curare l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio.

SEGRETARIO E PRESIDENTE

Art. 27

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Al Segretario spetta, altresì, di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, nonché di predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Art. 28

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di registrazione delle quote sociali e al pagamento delle spese secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca, tali funzioni possono essere assunte dal Segretario o dal Vicepresidente per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina.

Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 30

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 31

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal **1 gennaio al 31 dicembre** di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di queste attività.

SCIoglIMENTO

Art. 33

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 34

La decisione su qualsiasi controversia che sorga tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri (uno nominato di comune accordo tra le parti, gli altri due nominati ciascuno da una delle parti). In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo potrà richiedere al Presidente del Foro della città ove ha sede l'associazione di nominare il terzo arbitro.

Art. 35

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

